

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

*Sezione Civile*

*procedure concorsuali*

**Circolare in tema di compensi dell'OCC nelle procedure di liquidazione controllata alla luce del d.lgs. 136/2024 ed ulteriori indicazioni operative per le procedure di liquidazione controllata.**

*23 ottobre 2024*

Tenuto conto delle recenti modifiche apportate al d.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in breve solo CCII), dal d.lgs. 136/2024, in vigore dal 28/09/2024 ed applicabile anche alle procedure di liquidazione in corso, si ritiene opportuno chiarire l'orientamento che adotterà l'Ufficio in tema dei compensi dell'OCC (inteso anche quale Gestore) e del Liquidatore e fornire indicazioni alle quali i liquidatori dovranno attenersi.

Il nuovo testo dell'art. 275 CCII prevede al comma 3 che, terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il Liquidatore dovrà presentare al giudice il rendiconto e, ove questo venga approvato, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, procederà a liquidare il compenso come segue:

- ove sia stato nominato come **Liquidatore lo stesso Gestore dell'OCC** verrà liquidato un unico compenso, comprensivo dell'attività svolta come OCC e di quella svolta come Liquidatore, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 24 settembre 2014, n. 202, senza necessità che tale compenso sia inserito nello stato passivo, stante la liquidazione da parte del giudice;
- ove sia stato nominato come **Liquidatore un soggetto diverso dall'OCC** verrà liquidato il solo compenso per l'attività del Liquidatore, determinandolo ai sensi del d.m. 24 settembre 2014, n. 202; solo in questo caso, il compenso dell'OCC, per l'attività svolta anteriormente all'apertura della procedura liquidatoria, ancorché sia un credito prededucibile ai sensi dell'art. 6, lett. a), dovrà essere accertato con il procedimento di insinuazione al passivo come previsto dall'art. 275-bis, co. 1, CCII e il Liquidatore dovrà verificare che l'importo sia stato determinato nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 2014/2014 e sia congruo rispetto all'attività svolta.

Essendo le nuove disposizioni applicabili anche alle liquidazioni controllate in corso, tale procedimento sarà applicato in tutte le procedure pendenti, comprese quelle in cui il compenso dell'OCC risulti essere già stato insinuato al passivo.

Alla luce di tale modifica normativa, rimeditando il precedente orientamento e al fine di uniformare le prassi del Tribunale, i medesimi principi circa l'unicità del compenso e la necessità o meno

dell'insinuazione al passivo, verranno applicati anche alle procedure di liquidazioni del patrimonio regolate dalla l. 3/2012 ancora in corso.

Si coglie l'occasione per invitare tutti i professionisti operanti nei ruoli di gestori dell'OCC e di Liquidatori a tenere conto nella loro attività di tutte le modifiche introdotte nel Codice della crisi dal d.lgs. 136/2024 di immediata applicazione, adeguando in tal senso la propria attività.

In particolare, si richiama attenzione sul nuovo contenuto della relazione del Gestore e sulla necessità, in caso di domanda presentata da un debitore persona fisica, di rendere l'attestazione prevista dall'art. 268, comma 3, ult. periodo CCII sul fatto che nel corso della procedura sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, intendendosi con ciò che con l'attivo verosimilmente acquisibile nel corso della procedura sarà possibile, una volta pagate le predeuzioni, soddisfare, almeno in parte i creditori concorsuali.

Per poter rendere tale attestazione, il Gestore dovrà procedere ad un vaglio critico e documentato anche delle spese indicate dal debitore come necessarie per il mantenimento proprio e del nucleo familiare convivente, tenendo conto e fornendo documentazione anche degli eventuali redditi di tutti i componenti conviventi del nucleo familiare.

Infine si segnala che ai sensi del nuovo comma 4-bis dell'art. 65 CCII, risulta superata la necessità di richiedere al Giudice l'autorizzazione all'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, prevedendo ora tale nuovo comma che per gli OCC, ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda *“possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nella altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti*

*privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101”.*